

## **TAVOLO CONGIUNTO USR PER IL PIEMONTE E DIREZIONE REGIONALE DEI VVF**

### **FINALITÀ DELLA COLLABORAZIONE**

L'USR per il Piemonte e la Direzione Regionale dei VVF hanno avviato un percorso di collaborazione per l'organizzazione di eventi in-formativi rivolti agli RSPP delle scuole, al personale scolastico e a tutti i soggetti interessati, sulla sicurezza antincendio e l'applicazione della normativa specifica nelle istituzioni scolastiche.

La finalità generale è quella di giungere a una visione complessiva di problemi e criticità, sia dal punto di vista normativo che da quello della gestione, valorizzare le buone pratiche e creare soluzioni condivise, favorendo il più possibile un modello partecipato della prevenzione.

Il percorso rientra tra gli obiettivi dell'Osservatorio regionale per la sicurezza nelle scuole del Piemonte del triennio 2016/2019, rinnovabile per il triennio successivo.

### **INCONTRO DEL 20 NOVEMBRE 2018**

Il 20 novembre 2018, si è tenuto un incontro presso la Direzione Generale Regionale dei VVF, al quale hanno partecipato:

#### **PER L'USR PER IL PIEMONTE**

- l'Ufficio II dell'USR, rappresentato dalla Dott.ssa Antonietta Di Martino per conto della dirigente Dott.ssa Tecla Rivero

- il gruppo dei RSPP delle scuole che collabora con l'Osservatorio: dott. Nicola Barile, ing. Tommaso Belpanno, ing. Michele Bruno, ing. Maurizio Casali, ing. Luciano Ceste, dott. Enrico Demateis, prof.ssa Giuseppina de Vito, ing. Alberto Fossa, ing. Erica Gerbotto, arch. Flavio Paschetta, ing. Ferdinando Scarfa, ing. Gianfranco Sillitti.

#### **PER LA DIREZIONE REGIONALE DEI VVF**

- il Direttore Regionale dei VVF ing. Cosimo Pulito
- i Comandanti Provinciali VVF ing. Claudio Giacalone (C.te Alessandria), ing. Calogero Turturici (C.te Novara), Ing. Marco Frezza (C.te Torino)
- i funzionari dei VVF ing. Calogero Barbera
- il membro del Comitato Tecnico Regionale, ing. Carmelo Agosta

#### **PROGRAMMA**

L'incontro si è svolto come da programma:

1. Ore 09.30 saluto USR Piemonte , Dott.ssa Di Martino
2. Ore 09.45 saluto Direttore regionale VVF, ing. Pulito

3. Ore 10.00 Il panorama normativo dal D.M. del 1975 ad oggi ing. Giacalone
4. Ore 10.30 Il codice di P.I. raffronto tra norme prescrittive e codice ing. Barbera
5. Ore 11.00 I controlli, la circolare Giomi, casi pratici ing. Turturici
6. Ore 11.30 Le difficoltà incontrate dalle scuole (gruppo RSPP scuole)
7. ore 12.00 Domande
8. ore 13.00 termine

## **SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO**

Per quanto riguarda i punti 1,2,3,4,5, è stata fatta una puntuale disamina della normativa, tramite slides che vengono allegate al presente documento e che saranno anche oggetto di approfondimento negli incontri previsti per le scuole nel 2019.

Sono state estrapolate le criticità interpretative che ancora permangono ad esempio sulla titolarità della presentazione della SCIA antincendio, oggetto del parere dell'Avvocatura dello stato del 2012, e sono stati forniti utili consigli pratici per la gestione del rischio antincendio e le misure compensative in caso di carenze o mancanza della SCIA.

Di seguito si riportano in sintesi i principali chiarimenti condivisi dai presenti, anche in base ai quesiti posti dai RSPP delle scuole.

**1) IL DM 7 agosto 2017 (*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*) in che relazione si pone con il previgente DM 26 agosto 1992 (*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*)?**

Le nuove regole tecniche del DM 2017 sono **alternative alle norme di prevenzione incendi già in vigore per le scuole** (dm 26 agosto 1992), quindi **o si adotta interamente il primo, o interamente il secondo.**

Le norme tecniche del DM 2017 si basano su un approccio prestazionale e vanno ad aggiungersi come nuovo capitolo (VII), al Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015).

Si possono applicare alle scuole di ogni tipologia, ordine e grado, sia esistenti che di nuova costruzione, con più di 100 persone presenti, e nel caso in cui gli occupanti siano meno di 100, è comunque possibile far riferimento alla nuova norma.

Con la nuova norma l'Ente Proprietario obbligato all'adeguamento strutturale antincendio, può scegliere tra la nuova normativa prestazionale e la vecchia prescrittiva. In tal modo, partendo dalla specifica realtà in cui ci si trova ad operare, si può individuare, a parità di sicurezza, la soluzione più conveniente anche dal punto di vista economico. Il dirigente scolastico è invece coinvolto, come in precedenza, nelle misure gestionali di tipo organizzativo.

La nuova norma sulle scuole sarà monitorata: entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti saranno verificati per prendere una decisione riguardo all'eventuale abrogazione delle norme del 1992.

**2) Nel caso in cui in una scuola non sia stata presentata la SCIA o il suo rinnovo, bisogna applicare in via compensativa tutte le misure integrative previste dalla Nota del Ministero dell'interno prot. n.5264 del 18 aprile 2018?**

Bisogna distinguere i due casi: se la SCIA non è stata presentata per motivi burocratici, ma l'edificio scolastico è adeguato alla normativa antincendio, oppure se la SCIA non è stata presentata per carenze strutturali/impiantistiche. Nel primo caso non vi sono misure integrative da applicare. Nel secondo si applicano le misure integrative che si ritengono più adeguate in base alle carenze presenti nell'edificio e alla valutazione del rischio. Le misure integrative della Nota del Ministero sono infatti da intendersi alternativamente o congiuntamente, ed in caso di sopralluogo dei VVFF **possono** essere prescritte ulteriori misure rispetto a quelle poste in essere, a compensare evidenti carenze e/o criticità rilevate oggettivamente al momento. Se esistono il CPI o la SCIA comunque va fatta la Valutazione del Rischio Incendio ed eventualmente vanno previste le conseguenti misure per il contenimento del Rischio Residuo.

**3) Tra le misure compensative che la scuola può applicare, può essere riconosciuta anche l'attività di promozione della sicurezza antincendio svolta a favore di studenti e personale, al di là degli obblighi di legge di formazione?**

L'attività promozionale è riconosciuta come misura compensativa se il programma svolto non è generico, ma è collegabile alle carenze riscontrate e alla valutazione del rischio dell'ambiente scolastico in cui l'attività è realizzata.

**4) Se una scuola ha formato gli addetti antincendio secondo il programma del rischio medio di 8 ore, e come misura compensativa, si voglia formare gli stessi addetti per il rischio alto, occorre rifare tutta la formazione o basta integrare il numero delle ore?**

Non occorre rifare tutto il corso, bisogna integrare sia le ore di formazione, per ulteriori 8 ore e sia il programma con i contenuti del corso a rischio alto e approfondendo i contenuti comuni del rischio medio e alto. Sarà necessario poi che gli addetti sostengano l'esame presso i VVF, per conseguire l'attestato d'idoneità tecnica

Per l'USR Piemonte

Per la Direzione regionale VVF Piemonte

Il rappresentante dell'UFF.II/USR Piemonte

Il Direttore regionale

Dott.ssa Antonietta Di Martino

Ing. Cosimo Pulito

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3,

comma 2 Decreto legislativo 39/1993)